

Spett.le
 Ditta di manutenzione e installazione

Circolare informativa n. 3/PrAQ.

Oggetto: Ispezioni e validità della certificazione degli impianti termici ai sensi del Regolamento Regionale n. 2/2020.

Di seguito si riporta una sintesi esplicativa del combinato disposto degli articoli 15, 17 e 18 del Regolamento Regionale n. 2/2020, riguardo a ispezioni e certificazioni.

NB: Le circolari esplicative tendono a semplificare gli argomenti.
Per un'informazione completa consultare le norme sulle fonti ufficiali.

Affinché la certificazione sia valida, deve essere effettuata con le seguenti scadenze, in relazione alla potenza dell'impianto:

- a. $P < 35 \text{ kW}$: la **prima certificazione** va effettuata all'atto della messa in servizio del generatore, la **seconda entro 4 anni**, quelle successive **entro 2 anni** (ogni impianto ha la sua scadenza). NB inoltre per essere valida deve essere trasmessa entro il mese successivo al controllo;
- b. $P \geq 35 \text{ kW}$: la **prima certificazione** va effettuata all'atto della messa in servizio del generatore, la **seconda entro 2 anni**, quelle successive **entro 1 anno** (ogni impianto ha la sua scadenza). NB inoltre per essere valida deve essere trasmessa entro il mese successivo al controllo;
- c. Impianti assimilati: la **prima certificazione** va effettuata all'atto della messa in servizio del generatore, quelle successive **entro 4 anni** (ogni impianto ha la sua scadenza). NB inoltre per essere valida deve essere trasmessa entro il mese successivo al controllo.

Di seguito una tabella di sintesi:

Tipologia d'impianto (Potenza P_n *)	PRIMA CERTIFICAZIONE: ALLA MESSA IN ESERCIZIO	SECONDA CERTIFICAZIONE ENTRO	CERTIFICAZIONI SUCCESSIVE ENTRO
$P_n < 35 \text{ kW}$	Primo giorno	4 anni (48 mesi)	2 anni (24 mesi)
$P_n \geq 35 \text{ kW}$	Primo giorno	2 anni (24 mesi)	1 anno (12 mesi)
Impianti assimilati ($P_n \geq 5 \text{ kW}$)	Primo giorno	4 anni (48 mesi)	4 anni (48 mesi)

Nota: La prima certificazione ha validità doppia rispetto alle certificazioni successive alla prima.

NOTA BENE:

- 1) **Il Regolamento regionale NON prevede più la scadenza unica per l'effettuazione della certificazione, ma ogni impianto ha la sua scadenza.** In via ordinaria, affinché sia **valida senza interruzioni**, la certificazione deve essere effettuata **entro 24 mesi** dalla precedente per impianti con potenza minore di 35 kW, ed **entro 12 mesi** per impianti di potenza $P \geq 35\text{kW}$: **non devono esserci pertanto ritardi nell'effettuazione e nella trasmissione.**

- 2) **Qualora la periodicità della certificazione NON sia rispettata e venga effettuata dopo la scadenza, o trasmessa oltre i termini sopra stabiliti, l'impianto è soggetto ad ispezione a pagamento, nei 24 mesi successivi alla scadenza citata.** Tale circostanza si avvera **indipendentemente dai giorni di ritardo.**

Consulta la pagina internet:

<https://www.esasrlpe.it/site/provincia-dellaquila-ispezione-impianti-termici/>

Per quesiti:

info.provincialaquila@esasrlpe.it

Cordiali saluti.

ESA srl

f.to Ing. Domenico Parente